



Sentenza

n. 17/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130

c.g.c., nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30695 del registro di

Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

DEL BOCA Dott. Gregorio, nato a Modena il 19.2.1956, residente in Cernusco

Lombardone (LC), c.f. DLBGGR56B19F257Z, e

BIFFI Dott.sa Anna, nata a Milano il 18.5.1975, residente in Buccinasco (MI);

c.f. BFFNNA75E58F205Z,

entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Perego, Marialuisa Corti e

Stefania Andreoli, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Lecco, Corso

Matteotti n. 5/B;

CRIPPA Lorena Antonia, nata a Merate (CO) il 13.3.1966, residente in

Casatenovo (LC), c.f. CRPLNN66C53F133S, rappresentata e difesa dall'Avv.

Marcello Paleari, presso cui è elettivamente domiciliata in Monza, Piazza

Carrobiolo n. 5;

CHESSA Paola Maria Lucia, nata a Sindia (NU) il 28.12.1961, residente in

Cernusco Lombardone (LC), c.f. CHSPMR61T68I748V, rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Semeraro, presso cui è elettivamente domiciliata in Merate (LC), Via degli Alpini n. 12;

CALÒ Lucia Maria, nata a Ostuni (BR) il 28.4.1961 e residente in Robbiate (LC), c.f. CLALMR61D68G187M, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Mandelli, presso cui è elettivamente domiciliata in Calco (LC), via Italia n. 44;

ZAGNI Dott. Roberto, nato a Merate (LC) il 29.10.1942 e ivi residente, c.f. ZGNRRT42R29F133U, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Mantegazza, presso cui è elettivamente domiciliato in Merate (LC), via Trento n.10.

Viste le istanze di applicazione di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c, presentate dai sunnominati unitamente alle rispettive comparse di costituzione.

Visti i pareri resi dalla Procura regionale ai sensi dell'art. 130, comma 1, c.g.c.

Visto il decreto di questa Sezione n. 39 del 4.12.2024 con il quale sono state accolte le istanze di rito abbreviato presentate dai convenuti e fissata l'udienza del 30.1.2025 ai fini della definizione del giudizio.

Vista la documentazione contabile depositata dai convenuti.

Uditi, nell'udienza camerale del 30.1.2025, con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, gli avvocati Stefania Andreoli, Giulia Lori (su delega degli avv.ti Mandelli e Mantegazza), Letizia Semeraro per i rispettivi assistiti e il Pubblico Ministero Gaetano Milano. Non comparso l'avv. Paleari per Crippa.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio i Dott.ri Gregorio DEL BOCA e Anna BIFFI, rispettivamente primo e secondo chirurgo, Lorena Antonia CRIPPA, infermiera strumentista, Paola Maria Lucia CHESSA e Lucia Maria CALO',

infermiere, nonché il Dott. Roberto ZAGNI, medico frequentante volontario, al fine di sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di € 70.395,50 (ripartita come segue euro 21.384,30 per DEL BOCA, euro 21.004,80 per CRIPPA, euro 10.502,40 per BIFFI, euro 7.001,60 ciascuno per CALO' e ZAGNI, euro 3.500,80 per CHESSA) a titolo di danno indiretto cagionato all'A.S.S.T. di Lecco per l'esecuzione non corretta di un intervento di isterectomia in data 13.7.2012 presso l'Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Infatti, nel corso dell'intervento veniva lasciato un ago di sutura nell'addome della paziente, cui seguiva il contenzioso e il risarcimento del danno da parte dell'amministrazione sanitaria.

Con le comparse di costituzione ritualmente e tempestivamente depositate i convenuti DEL BOCA, BIFFI, CRIPPA, CHESSA e CALO', acquisito il previo e concorde parere del PM, hanno chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante offerta di pagamento del 35% dell'importo azionato in citazione nei rispettivi confronti ossia euro 7.484,50 per DEL BOCA, euro 3.675,84 per BIFFI, euro 7.351,68 per CRIPPA, euro 1.225,28 per CHESSA ed euro 2.450,56 per CALO'. Analoga richiesta, mediante offerta di pagamento del 35% dell'importo azionato in citazione nei propri confronti ossia euro 2.450,56, è stata formulata dal convenuto ZAGNI nella comparsa di costituzione depositata soltanto il 26 novembre 2024 (giorno antecedente l'udienza camerale) e pertanto senza l'osservanza dei termini previsti dall'art. 90 c.g.c. Per tale motivo la Procura regionale, pur dando atto della congruità della somma offerta e dalla mancanza di doloso arricchimento, ha dato parere negativo alla definizione agevolata.

Con decreto n. 38/2024 la Sezione ha accolto le istanze nei termini proposti anche per il convenuto ZAGNI in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza per la proposizione delle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, comminata dell'art. 90, terzo comma, c.g.c. nel caso di tardività della costituzione in giudizio, non preclude al convenuto l'accesso al rito abbreviato.

Nell'udienza camerale del 30.1.2025, le parti presenti hanno concordemente chiesto di dichiarare estinto il processo stante l'avvenuto tempestivo pagamento come in atti documentato. I difensori dei convenuti hanno chiesto la compensazione delle spese e l'oscuramento dei dati personali. Il Pubblico ministero ha chiesto la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e si è rimesso alla Sezione in ordine alla richiesta di oscuramento dei dati.

Considerato in

DIRITTO

Quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.

Ai sensi della suddetta norma il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio.

Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico dei convenuti risultati virtualmente soccombenti, secondo la giurisprudenza costante della Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).

Dagli elementi probatori in atti, risulta infatti con sufficiente evidenza la responsabilità per l'illecito ascritto.

	Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento delle istanze di oscuramento dei	
	dati personali, difettando queste della motivazione prescritta dall'art. 52,	
	comma 1 del D.lgs. n. 196/2003.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	definito il giudizio n. 30695 instaurato dalla Procura regionale nei confronti di	
	DEL BOCA Dott. Gregorio, c.f. DLBGGR56B19F257Z, BIFFI Dott.sa Anna,	
	c.f. BFFNNA75E58F205Z, CRIPPA Lorena Antonia, c.f.	
	CRPLNN66C53F133S, CHESSA Paola Maria Lucia, c.f.	
	CHSPMR61T68I748V, CALÒ Lucia Maria, c.f. CLALMR61D68G187M,	
	ZAGNI Dott. Roberto, c.f. ZGNRRT42R29F133U, ai sensi dell'art. 130,	
	comma 8 c.g.c.;	
	CONDANNA	
	i medesimi al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 238,60	
	(duecentotrentotto/60).	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Walter Berruti)	(Antonio Marco Canu)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 4.2.2025	
		Il Direttore di Segreteria
		(Federica Dainotti)
	5	

